

CORSO **ETICA per la PROGETTAZIONE SOSTENIBILE**

Elementi di

- **LEGISLAZIONE**

- **ECONOMIA**

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

UNIONE EUROPEA

ATTI GIURIDICI

UE: ATTI GIURIDICI

Diritto primario e secondario

- Ogni azione adottata dall'UE si basa sui trattati. Questi accordi vincolanti tra i paesi membri dell'Unione europea definiscono gli obiettivi dell'UE, le regole di funzionamento delle istituzioni europee, le procedure per l'adozione delle decisioni e le relazioni tra l'UE e i suoi membri.
- I trattati sono il **punto di partenza per la legislazione dell'Unione** europea e costituiscono il "diritto primario".
- Il corpus normativo che deriva dai principi e dagli obiettivi dei trattati è il cosiddetto "**diritto derivato**", che comprende regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

Atti legislativi e atti non legislativi

- **Gli atti legislativi** sono adottati a seguito di una delle procedure legislative stabilite nei trattati dell'UE (procedura ordinaria o speciale). Gli **atti non legislativi** non seguono questo iter e possono essere adottati dalle istituzioni dell'Unione in base a norme specifiche.
- **L'UE può legiferare solo nelle aree in cui i suoi membri la autorizzano a farlo, mediante i trattati**

UE: ATTI GIURIDICI

Trattati dell'UE

- I **trattati** stabiliscono gli obiettivi dell'Unione europea, le norme che disciplinano le sue istituzioni, le modalità del processo decisionale e le relazioni tra l'UE e i suoi paesi membri. Sono stati modificati varie volte per riformare le istituzioni europee, conferire all'UE nuovi settori di competenza e consentire a nuovi paesi di aderire.

I trattati sono negoziati e concordati da tutti i paesi dell'UE e poi ratificati dai rispettivi parlamenti, e talvolta a seguito di un referendum.

Regolamenti

- I **regolamenti** sono atti giuridici che si applicano automaticamente e in modo uniforme a tutti i paesi dell'UE non appena entrano in vigore, senza bisogno di essere recepiti nell'ordinamento nazionale. Sono vincolanti in tutti i loro elementi per tutti i paesi dell'UE.

Sono vincolanti in tutti i loro elementi per tutti i paesi dell'UE.

UE: ATTI GIURIDICI

Direttive

- Le **direttive** impongono ai paesi dell'UE di conseguire determinati risultati, lasciando al tempo stesso la libertà di scegliere come realizzarli. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per recepire le direttive nell'ordinamento nazionale e conseguire gli obiettivi stabiliti. Le autorità nazionali devono comunicare tali misure alla Commissione europea.
- Il **recepimento** nel diritto nazionale deve avvenire entro il termine fissato quando la direttiva viene adottata (generalmente entro 2 anni). Quando un paese non recepisce correttamente una direttiva.
- La Commissione può avviare un [procedimento d'infrazione](#).
- [Applicare il diritto dell'UE](#)

Decisioni

- Le **decisioni** sono atti giuridici **vincolanti** che si applicano a uno o più paesi dell'UE, imprese o cittadini. La parte interessata deve essere informata e la decisione entra in vigore a seguito della notifica. Le decisioni non devono essere recepite nella legislazione nazionale.

UE: ATTI GIURIDICI

Raccomandazioni

- Le raccomandazioni consentono alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di **suggerire linee di azione senza imporre obblighi** giuridici a carico dei destinatari. Non hanno carattere vincolante

Pareri

- Sono strumenti che permettono alle istituzioni dell'UE di formulare una **dichiarazione senza imporre obblighi** giuridici riguardanti l'oggetto del parere. I pareri non sono vincolanti.

Atti delegati

- Gli atti delegati sono **atti giuridicamente vincolanti** che consentono alla Commissione di integrare o modificare elementi non essenziali degli atti legislativi dell'Unione, ad es. per definire misure dettagliate.
- Gli atti delegati sono adottati dalla Commissione e, se il Parlamento europeo e il Consiglio non sollevano obiezioni, entrano in vigore.

Atti di esecuzione

- Gli atti di esecuzione sono **atti giuridicamente vincolanti** che consentono alla Commissione, sotto la supervisione di comitati composti da rappresentanti dei paesi membri, di **creare le condizioni per garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'UE.**

LEGISLAZIONE ITALIANA

NORME ITALIANE

LIVELLO

PRIMO

SECONDO

TERZO

NORME ITALIANE - PRIMO LIVELLO



- 1. Legge
- 2. D.P.R. – Decreto del Presidente della Repubblica
- 3. D.Lgs. – Decreto Legislativo
- 4. D.L. – Decreto Legge (emanato dal Governo
-temporaneo: decade dopo 60 gg se non convertito in
Legge – emanato solo per questioni a carattere di urgenza)

- 1. D.M. – Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri)
- 2. D.P.C.M. – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- 3. D.C.I. – Delibera Comitato Interministeriale
- I **decreti ministeriali** (compreso l'ormai noto D.P.C.M.- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) **sono atti amministrativi**.
Formalmente sono **atti di secondo di grado**, poiché nella gerarchia giuridico-istituzionale sono di rango inferiore rispetto alla legge.


NORME ITALIANE - TERZO LIVELLO




- 1. Circolari
- 2. Interpretazioni
- 3. Ordinanze

Le Circolari Ministeriali, vengono emanate dagli organi amministrativi, al fine di precisare i criteri applicativi per la corretta attuazione dei principi legislativi.

TIPOLOGIA LEGGI APPROVATE NEL 2020 DAL PARLAMENTO ITALIANO



REGIONI: PRODUZIONE LEGISLATIVA 2019-2022



GERARCHIA FONTI PRIMARIE DEL DIRITTO

- 1° LEGGI ORDINARIE STATALI
- 2° ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
- 3° LEGGI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



ELEMENTI DI ECONOMIA

RENDIMENTO

Sono richiamate le definizioni e il significato del **rendimento**,

- quale rapporto omogeneo tra la grandezza erogata da un sistema e la grandezza fornita allo stesso,
- come attitudine di un sistema a funzionare con il minimo impiego della grandezza con cui opera.

Si fa riferimento al


RENDIMENTO FISICO e al **RENDIMENTO ECONOMICO**

di un sistema

RENDIMENTO FISICO




$$\eta_f = E_r / E_f$$



$$E_f = E_r + E_d$$

$$\eta_f = \frac{E_r}{E_f} = \frac{E_r}{E_r + E_d} = \frac{E_f - E_d}{E_f} = 1 - \frac{E_d}{E_f}$$



Si prenda
 in considerazione
 il Sistema **S**,
 composto
 dai sottosistemi
S1, S2, S3,
 così rappresentato:

$$\eta = \frac{E_4}{E_1}$$

$$\eta_1 = \frac{E_2}{E_1}$$

$$\eta_2 = \frac{E_3}{E_2} \longrightarrow E_3 = \eta_2 E_2$$

$$\eta_3 = \frac{E_4}{E_3} \longrightarrow E_4 = \eta_3 E_3$$


$$E_4 = \eta_3 E_3 = \eta_3 \eta_2 E_2 = \eta_3 \eta_2 \eta_1 E_1$$

$$\eta = \frac{E_4}{E_1} = \frac{\eta_1 \eta_2 \eta_3 E_1}{E_1} = \eta_1 \eta_2 \eta_3$$

$$\eta = \prod_{i=1}^n \eta_i$$

RENDIMENTO ECONOMICO


In campo economico si parla di rendimento economico di un processo produttivo e può essere definito quale attitudine del sistema a trasferire nel valore della merce prodotta i costi dei fattori impiegati nel produrla: a tale fine è rappresentato dal rapporto tra il *valore di merce/servizi prodotti* e il *costo dei fattori* impiegati nella produzione:




$$\eta_e = \frac{\text{valore}}{\text{costi}}$$

Esiste una relazione tra rendimento fisico ed economico in un Sistema?

Si valuti il processo di una centrale idroelettrica che utilizza, di giorno, la energia di posizione dell'acqua contenuta da una diga per produrre energia elettrica e, di notte, la utilizzi per pompare nel bacino della diga parte dell'acqua scaricata durante il giorno: è **operazione**





L'energia fornita dall'acqua è $E_1 = mgh$ (la energia è espressa in Joule)

Si assumano i seguenti rendimenti fisici:

condotta forzata 0,95; turbina 0,90; alternatore 0,95; trasformatore 0,98; pompa 0,80.

L'energia elettrica **E_e** , prodotta nel giorno è pari a

$$E_e = E_1 \times 0,95 \times 0,90 \times 0,95 \times 0,98 = \mathbf{0,796 \times E_1}$$

Con questa energia prodotta E_e , quanta energia idraulica E_2 si può accumulare nel bacino trattenuto dalla diga, con l'operazione notturna di pompaggio ?

$$E_2 = E_e \times 0,98 \times 0,80 \times 0,95 = E_1 \times 0,796 \times 0,745 = \mathbf{0,592 \times E_1}$$

Il rendimento fisico dell'operazione è circa pari al 60%.

E' una operazione economicamente conveniente, cioè a rendimento economico superiore a 1 ?

CONSIDERAZIONI

- 1 - le operazioni descritte presentano un rendimento fisico nettamente inferiore alla unità (circa il 60 %);
- 2 –il pompaggio notturna, in periodo di eccedenza di energia, è effettuata per avere maggiore disponibilità di energia idraulica in periodo diurno;
- 3 – in periodo diurno vi è la presenza di richiesta di punta di energia: la possibilità di fornire energia nei periodi di punta avviene a prezzi maggiori;
- 4 – è così possibile, con un costo contenuto di pompaggio notturno, ottenere prezzi maggiori nelle ore di punta.

LE OPERAZIONI INDICATE, PUR CON UN BASSO RENDIMENTO FISICO, SONO ATTUATE, PERCHÉ REALIZANO UN RENDIMENTO ECONOMICO SUPERIORE A 1

COSTO- PREZZO

COSTO C

in economia, è l'onere necessario per la realizzazione di un bene o di un servizio: i **costi** possono essere

- **fissi** (i fattori produttivi, quali affitto, ammortamenti, canoni, consulenze, ecc, indipendenti dalla quantità di beni prodotti),
- **variabili** (materie prime, energia, lavoro, imballaggio, trasporto, pubblicità, ecc, variabili in relazione alla quantità di beni prodotti)


PREZZO P


è il corrispettivo necessario per acquistare un bene o un servizio: di norma il prezzo non è inferiore al costo del bene o del servizio acquistato.

Si può verificare che il prezzo di un bene sia inferiore al suo costo ?


BREAK EVEN POINT - BEP

- $\text{Costi fissi} / (\text{Prezzo di vendita unitario} - \text{Costo variabile unitario})$
- $CF / (PV - CVU)$






Il diagramma di Break Even Point
evidenzia il punto critico P,
oltre il quale, aumentando la quantità prodotta,
il rendimento economico
diventa superiore alla unità
e, quindi l'operazione porta a un profitto,
come indicato nella successiva diapositiva.



quantità parametri	$Q = 0$	$0 < Q < Q_c$	$Q = Q_c$	$Q_c < Q < Q_p$
Ricavi	perdita	perdita	pareggio	ricavi positivi
η_e	zero	< 1	1	> 1

Ora si metta a confronto un processo a bassa automazione (costi fissi C_1 e alta inclinazione dei costi variabili) con uno ad elevata automazione (costi fissi C_2 , più alti di C_1), per valutare i criteri di scelta.

Quale scelta conviene adottare e quali sono i vincoli da assumere?



DOMANDA

Per facilitare la sostituzione di un bene (con prezzo **P1**) con altro meno inquinante, può essere offerto un bonus **B**: l'acquirente, quindi, acquista il bene a un prezzo effettivo **P2 = P1 - B**.

Quali sono gli effetti nel medio periodo?

per la produzione del bene ?

per i produttori ?

MARCHI

I segni distintivi consentono al pubblico di attribuire ciascuna attività, ciascun locale, ciascun prodotto o esercizio ad un certo imprenditore, consentendo quindi al pubblico di svolgere con i propri atti d'acquisto, quella selezione tra le diverse offerte che è tipica di un sistema libero di mercato.

Questa funzione, che è detta appunto distintiva, è comune a tutti i segni distintivi e ha fatto sì che nel corso dei secoli venissero a modellarsi secondo una struttura di fondo assai simile.

Il diritto su un segno distintivo è un diritto di monopolio, un diritto di uso esclusivo del segno.

- **Funzione distintiva** del marchio:
distinguere i beni immessi nel commercio da un imprenditore da quelli simili di un concorrente (spesso il consumatore ignora del tutto l'identità del produttore).
- **Funzione di garanzia** di qualità:
aspettativa da parte dei consumatori di una costanza qualitativa dei prodotti contraddistinti con il medesimo marchio.

Generalmente si ritiene che il marchio svolga tre distinte funzioni economiche:

- 1) funzione di **indicazione di provenienza** (o funzione distintiva)
- 2) funzione di **garanzia di qualità**;
- 3) **funzione attrattiva** (o funzione suggestiva o funzione pubblicitaria)

Di esse le prime due, tra loro piuttosto vicine, sono funzioni che il marchio ha storicamente conosciuto fin dal suo primo apparire, mentre la terza, come si vedrà, appare con chiarezza solo nei sistemi economici moderni i quali danno largo spazio alle tecniche di pubblicità commerciale.

Il Marchio CE

Nel 1989 la Commissione Europea ha presentato un documento denominato “Approccio Globale alla Certificazione e alle Prove” il quale, oltre a riassumere tutte le iniziative prese per realizzare entro il 31/12/92 la completa liberalizzazione degli scambi, stabilisce:

- le modalità secondo le quali devono essere svolte le attività di prova e certificazione,
- indica l’impiego della marcatura CE da applicare sui prodotti industriali oggetto di direttive comunitarie per assicurarne la libera circolazione sia in campo nazionale che in campo comunitario,
- indica una serie di moduli in base ai quali ogni direttiva comunitaria deve definire la procedura che i produttori devono seguire per dimostrare la conformità dei loro prodotti alle direttive con conseguente possibilità di applicazione della marcatura CE.

L’obiettivo essenziale di tutto ciò consiste nel premettere alle autorità pubbliche di accertarsi che i prodotti immessi sul mercato soddisfino i requisiti che figurano nelle direttive, segnatamente in materia di salute e sicurezza degli utilizzatori e di protezione dell’ambiente.

La marcatura CE deve essere apposta sul prodotto o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile; in casi speciali è apposta sull'imballaggio e sui documenti che lo accompagnano.

Tutti i prodotti muniti della marcatura CE possono circolare liberamente su tutto il territorio comunitario e nessun stato membro può limitare o impedire la loro immissione sul mercato (a meno che esistano fondati sospetti di applicazione indebita).

La marcatura CE è la sola che può attestare la conformità ai requisiti prescritti dalle direttive comunitarie che sostituiscono l'insieme dei regolamenti nazionali in materia.

Ciò significa che la marcatura CE sostituisce tutti i marchi nazionali aventi lo scopo di indicare la conformità a regolamenti nazionali che con l'emanazione di una direttiva cessano di avere validità.


Questo non toglie che accanto alla marcatura CE possano sussistere dei marchi volontari nazionali i quali, su richiesta del mercato, abbiano funzione di indicare che il prodotto possiede un requisito supplementare di qualità rispetto ai requisiti essenziali previsti dalla legislazione comunitaria.

Il Marchio CE

Nel documento denominato “**Approccio Globale alla Certificazione e alla Prove**” la Commissione Europea, oltre a riassumere tutte le iniziative prese per realizzare la completa liberalizzazione degli scambi, stabilisce:

1. le **modalità** secondo le quali devono essere svolte le attività di **prova e certificazione**
2. indica l'impiego della **marcatura CE** da applicare sui prodotti industriali per assicurarne la **libera circolazione** sia in campo nazionale che in campo comunitario.

MARCHIO CE




- La **marcatatura CE** deve essere apposta sul prodotto o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile;
- in casi speciali è apposta sull'imballaggio e sui documenti che lo accompagnano;
- Tutti i prodotti muniti della **marcatatura CE** possono **circolare liberamente su tutto il territorio comunitario** e nessun Stato membro può limitare od impedire la loro immissione sul mercato.

- La marcatura CE è la **sola** che può attestare la **conformità ai requisiti** prescritti dalle direttive comunitarie che sostituiscono l'insieme dei regolamenti nazionali in materia.
- La marcatura CE **sostituisce tutti i marchi nazionali** aventi lo scopo di indicare la conformità a regolament**azioni nazionali** i quali abbiano la funzione di indicare che il prodotto possiede un **requisito supplementare** di qualità rispetto ai requisiti essenziali previsti dalla legislazione comunitaria.i nazionali .
- Accanto alla marcatura CE **possano sussistere dei marchi volontari**

Infatti il marchio svolge tre distinte funzioni economiche:

- **distintiva**: distinguere i beni immessi nel commercio da un imprenditore da quelli simili di un concorrente
- di **garanzia** di qualità: aspettativa da parte dei consumatori di una costanza qualitativa dei prodotti contraddistinti con lo stesso marchio;
- **attrattiva** (funzione suggestiva o pubblicitaria).

Marchi
Volontari di
categoria




LANA



Il marchio «Pura lana vergine», con il simbolo del gomitolino, è diffuso in circa 120 Paesi. Il suo utilizzo viene concesso solo per i capi confezionati con lana non rigenerata. Il marchio «Misto lana vergine» indica, invece, una presenza di lana in una percentuale di almeno il 60%.

COTONE




Il marchio «Cotone Qualità Italia» è stato recentemente predisposto dal Centrocot di Busto Arsizio. Entro fine anno inizierà a essere applicato sui prodotti tessili italiani di qualità: sarà concesso con durata triennale e comporterà controlli pe-

LINO



Oltre a quello per il «Puro lino», riservato ai capi composti al 100% da questa fibra, esiste un marchio «Misto lino» per il quale deve essere chiaramente indicata la percentuale presente nel tessuto.


PIUMINO



L'etichetta «Vero piumino naturale», d'oca o d'anatra, è differenziata in quattro colori (rosso, marrone, giallo e grigio) che evidenziano la composizione percentuale (di piumino o di piume) dell'imbottitura.

Etichettatura ecologica

Per la sensibilizzazione del consumatore alle tematiche del ciclo di vita dei prodotti sono essenziali gli **Strumenti di comunicazione**



le **etichettature ecologiche** hanno una
importanza fondamentale

Tipi di etichettatura ecologica

- **Tipo I:** **schemi volontari** di etichettatura basati su criteri ecologici multipli, verificati da una terza parte indipendente che autorizza l'uso del marchio su un particolare prodotto (Schema Ecolabel europeo);
- **Tipo II:** **auto-dichiarazioni**, in forma scritta o grafica, che indicano un particolare aspetto ecologico di un prodotto, di uno o più componenti o dell'imballaggio;

- **Tipo III:** sono le **EPD** (*Environmental Product Declaration*)/ **DAP** (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) termine utilizzato anche in Italia per indicare la dichiarazione ambientale di prodotto.

I criteri generali per la sua applicazione a livello internazionale sono indicati nella “norma **ISO 14025:2010**”. Si tratta di uno strumento di comunicazione volontario per mezzo del quale un’azienda dichiara pubblicamente **la prestazione ambientale** di un suo prodotto o servizio.

LE DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO (EPD / DAP)

La norma ISO 14025:2010 stabilisce che le EPD devono contenere una serie di **dati sulla composizione e sulle caratteristiche ambientali** di un prodotto specifico, per le categorie pre-determinate dalla **metodologia LCA** (definita dalla famiglia di norme ISO 14040).

- La tipologia esatta di informazione richiesta è specificata per ogni gruppo merceologico come “**product specific requirements**” (**PSR**).
- Questi vengono indicati dal settore industriale dello specifico settore merceologico dopo consultazioni aperte con tutti i soggetti interessati e **non contengono valori limiti**, anche se si possono elencare valori di soglia come informazione addizionale.

- I risultati sono presentati in un **formato “neutro”** che permette valutazioni e confronti da parte del compratore, ma non fornisce giudizi sulle caratteristiche ambientali del prodotto.
- La qualità delle informazioni viene quindi verificata da una **terza parte indipendente**, la quale può essere accreditata per conferire al sistema maggiore credibilità
- Le EPD/DAP possono svilupparsi per **tutti i tipi di prodotto** (materie prime, semilavorati, componentistica prodotti finiti): è **strumento di comunicazione** non solo tra imprese e consumatori, ma anche tra diverse imprese.

Informazioni che l'azienda comunica con una EPD/DAP

- 1) **Descrizione dell'azienda e del prodotto o servizio oggetto della EPD/DAP:** l'azienda può comunicare altre eventuali iniziative in campo ambientale (certificazione ISO 14001);
- 2) **Dichiarazione della prestazione ambientale del prodotto o servizio:** questo è il “cuore” di una EPD □ l'azienda comunica al pubblico il profilo ambientale del proprio prodotto o servizio, attraverso una serie di parametri ambientali, fissati dalla norma (metodologia LCA);

- 3) **Informazioni aggiuntive provenienti dall'azienda:** ad esempio indicazioni per un uso ecologicamente corretto del prodotto o per il suo appropriato smaltimento;

- 4) **Informazioni provenienti dall'ente di certificazione:** l'ente che certifica la EPD/DAP, ed in particolare lo studio di LCA che ne è la base, comunica in questa parte informazioni riguardanti l'organismo di certificazione stesso ed il periodo di validità della EPD/DAP.

Sul prodotto viene apposto il **logo identificativo** delle EPD certificate




Caratteristiche fondamentali delle EPD

- **Oggettività**: requisito assicurato dall'utilizzo della metodologia LCA (norme ISO serie 14040) nel calcolo delle prestazioni ambientali;
- **Confrontabilità**: il sistema EPD prevede una distinzione dei prodotti o servizi in gruppi merceologici □ possibile effettuare dei confronti tra più prodotti all'interno dello stesso gruppo;
- **Credibilità**: le informazioni contenute nella EPD e soprattutto la metodologia di calcolo adottata vengono **verificate e convalidate** da un organismo accreditato indipendente.

Verifica e Certificazione degli schemi EPD


- Lo standard **ISO 14025:2010** stabilisce che la forma di verifica da parte di un ente terzo indipendente deve essere decisa all'interno di ogni schema.
- Il **requisito minimo** dovrebbe essere una analisi critica della LCA, come richiesto dallo standard ISO 14040.
- La verifica consiste nella **certificazione** eseguita da un organismo accreditato ed indipendente.
- La **validità** della certificazione EPD/DAP è generalmente di tre anni.

- Nella maggior parte dei sistemi EPD, la registrazione viene effettuata da un **Organismo Competente**, che mantiene una lista e pubblica su Internet le EPD **registrate**
- E' fondamentale la redazione dei **Requisiti specifici di prodotto : PSR** –documento che costituisce la "specificità" di un certo gruppo di prodotti e che rendono disponibile a produttori e fornitori di prodotti



regole comuni per identificare in modo univoco le **prestazioni** di una data categoria e per definire i **criteri** da utilizzare nell'analisi LCA

Schema operativo del sistema di Dichiarazione Ambientale di Prodotto



Caratteristica peculiare del sistema EPD è l'approccio **multi-stakeholder** nella preparazione dei **PSR**:

- Avvio e coinvolgimento delle **parti interessate**;
- Preparazione e diffusione, durante un certo periodo, della bozza **proposta di PSR**;
- Organizzazione di un **incontro aperto di consultazione**, nel quale vengono coinvolti tutti i soggetti interessati
- In seguito, il **Comitato Tecnico** per la EPD si occupa, in breve tempo, dell'approvazione della PSR con le dovute modifiche.

Vantaggi delle EPD

Per le aziende:

- Dal punto di vista **interno** all'azienda, l'occasione di esaminare in dettaglio il profilo ambientale del proprio prodotto per intraprendere un processo di miglioramento continuo;
- Dal punto di vista **esterno**, la possibilità di comunicare al pubblico, in modo trasparente, credibile, oggettivo e confrontabile, i miglioramenti ambientali del proprio prodotto o servizio;

- È un ottimo **strumento di marketing**;
- La possibilità di **esportare** la EPD all'estero, poiché il sistema si basa interamente su norme ISO.

Per il consumatore

- Avere a disposizione delle **informazioni ambientali chiare e trasparenti** sui prodotti e sui servizi in modo anche da eseguire un confronto che potrà influenzare le successive scelte di acquisto.

Diffusione delle EPD

- La prima menzione di Dichiarazione Ambientale di Prodotto risale al 1994: lo scopo era di fornire ai consumatori **informazioni sulle prestazioni ambientali** dei prodotti attraverso dati della metodologia LCA;
- Contemporaneamente si è sviluppata l'idea che le dichiarazioni di tipo III (EPD) potrebbero utilizzarsi e funzionare come **“vivaio”** per gli studi LCA.